

STATUTO

TITOLO I

Principi fondamentali

Art. 1

Costituzione, Denominazione e Sede

1. Ai sensi del Codice Civile, della Legge 6 giugno 2016 n. 106, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal Decreto Legislativo 3 agosto 2018 n. 105, d'ora innanzi anche Codice del Terzo Settore, è costituita l'Associazione di Promozione Sociale denominata "*Amici per Sempre di Andrea Gilioli APS*" con sede nel Comune di Formigine (Modena).
2. L'Associazione non ha fini di lucro. Sulle risorse economiche dispone l'art. 3.
3. La durata dell'Associazione è illimitata.
4. L'Assemblea e il Comitato Direttivo possono svolgere le proprie riunioni anche in luoghi diversi dalla sede dell'Associazione. È data facoltà al Comitato Direttivo di cambiare la sede legale, ove ne ravvisi la necessità, previa deliberazione dell'Assemblea dei Soci. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli Enti gestori dei pubblici albi e registri nei quali è iscritta.

Art. 2

Scopi e Attività

1. L'Associazione si prefigge lo scopo di ricordare l'amico e parente Andrea Gilioli come modenese, italiano, giornalista e giurista, organizzando attività culturali e di beneficenza legate alle tematiche a lui care – quali il giornalismo, il diritto, la salute, l'educazione civica – con una valenza di pubblica utilità per l'intera comunità.

L'Associazione persegue dunque finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento – in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi – di una o più delle attività di interesse generale sotto indicate, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

2. Ai sensi dell'art. 5 del Decreto Legislativo n. 117/2017, l'Associazione svolge attività d'interesse generale nei seguenti settori:

– *organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della*

Associazione
per

cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al citato art. 5;

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016 n. 166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del citato art. 5;*

L'Associazione potrà esercitare, a norma dell'art. 6 del Decreto Legislativo n. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri ed i limiti definiti dalla normativa.

3. Per la realizzazione dei propri scopi, nell'intento di operare per interessi a valenza collettiva, l'Associazione si attiverà mediante:

- a) corsi ed incontri formativi, specialmente rivolti ai giovani, anche nelle scuole, su temi patriottici, storici, politici, di educazione civica, per promuovere il senso di responsabilità verso il proprio Paese;
- b) corsi di giornalismo;
- c) realizzazione e pubblicazione di libri, giornali, documentari, film ed ogni altro prodotto della cultura;
- d) istituzione di circoli e premi letterari, incontri culturali, concerti, festival, cineforum, mostre;
- e) organizzazione di sagre, mercatini, tornei sportivi e di gioco, viaggi;
- f) sviluppo di eventi, anche enogastronomici, legati al recupero delle tradizioni del territorio modenese;
- g) istituzione di borse di studio per studenti meritevoli;
- h) convegni ed incontri formativi, anche con operatori sanitari, sulla salute e la prevenzione delle patologie, specialmente cardiache e renali;
- i) iniziative per la promozione della dialisi a domicilio;
- j) raccolta fondi di varia natura - ivi inclusi autofinanziamento, *charity shop*, sostegno da parte di Enti ed Istituzioni - onde devolvere i proventi in beneficenza per l'acquisto di presidi sanitari, ovvero ad associazioni di ricerca contro le malattie o dedite al sostegno di persone malate;
- k) stipulazione di accordi e convenzioni con Enti ed Istituzioni, sia pubbliche sia private, per la promozione e l'esercizio di tutte le suddette attività;
- l) collaborazioni con Enti o Istituzioni che ne facciano richiesta, purché non abbiano finalità di lucro e siano ritenute utili per il raggiungimento degli scopi istituzionali;

F. Venturi - Giovanni

m) ogni altra attività consentita dall'ordinamento, che si riveli utile per il finanziamento dell'Associazione o per conseguirne gli scopi.

4. Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente dei servizi prestati in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Ente di cui il volontario è Socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività. L'Associazione può avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati, nei limiti previsti dalla normativa.

Art. 3

Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote e contributi versati dagli associati;
- b) eredità, legati, donazioni ed altre liberalità di associati o di terzi;
- c) contributi di Organismi internazionali, dell'Unione Europea, dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali, di altri Enti ed Istituzioni, sia pubblici sia privati;
- d) proventi derivanti da attività convenzionate;
- e) proventi derivanti dalle cessioni di beni e servizi agli associati ed ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, compiute in maniera ausiliaria e sussidiaria, comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- f) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni, anche a premi.

2. Il patrimonio, il fondo comune, gli utili, l'eventuale avanzo di gestione, le rendite, i ricavi, le riserve, i proventi, le entrate, le attività comunque denominate, costituiti dalle risorse di cui al comma precedente, sono utilizzati per lo svolgimento delle attività statutarie, al fine dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale ed interesse generale di cui all'art. 2.

3. È vietata la distribuzione, anche indiretta, in qualunque forma, delle risorse di cui ai due commi precedenti a fondatori, Soci, lavoratori, collaboratori, componenti degli organi, né durante la vita dell'Associazione, né all'atto del

Vittorio Grano
gr

suo scioglimento, né in caso di recesso o di altre ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

4. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno.

5. L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale, con decorrenza dal 1° Gennaio di ogni anno. Il bilancio è predisposto dal Comitato Direttivo e viene approvato dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio è depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Nel bilancio viene adeguatamente documentata, a cura del Comitato Direttivo, la natura secondaria e strumentale delle eventuali attività diverse realizzate dall'Associazione ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

TITOLO II

Dei Soci

Art. 4

Natura dei Soci

1. Il numero dei Soci è illimitato.

2. Possono diventare Soci le persone fisiche che si riconoscono negli scopi perseguiti dall'Associazione, concorrono al loro perseguimento e rispettano il presente Statuto.

3. Si distinguono Soci Fondatori, Onorari ed Ordinari. In assenza di specificazione, il termine Socio si riferisce a tutti costoro. I Soci hanno gli stessi diritti e doveri, salvo quanto stabilito dal presente Statuto.

4. Sono Soci Fondatori coloro che hanno fondato l'Associazione, sottoscrivendo l'Atto Costitutivo.

5. Sono Soci Onorari a vita Oreste Gilioli e Giovanna Maria Venturelli, genitori di Andrea Gilioli. Il Comitato Direttivo, all'unanimità, potrà conferire la qualifica di Socio Onorario ad altre persone che si siano distinte per attività meritorie nei confronti dell'Associazione. I Soci Onorari sono dispensati dal pagamento della quota associativa.

6. Sono Soci Ordinari gli altri soggetti che condividono le finalità dell'Associazione, pur non rientrando tra quanti l'hanno costituita.

Art. 5

Criteri di ammissione ed esclusione dei Soci

Venturelli Giovanni
gr

1. L'ammissione a Socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato. L'Associazione ripudia ogni discriminazione fondata su sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali, economiche e sociali.
 2. I Soci debbono avere compiuto il sedicesimo anno di età alla data della domanda di iscrizione; se minorenni, questa deve essere corredata dall'autorizzazione di ambo gli esercenti la potestà genitoriale.
 3. L'appartenenza all'Associazione è libera e volontaria, ma impegna i Soci al rispetto del presente Statuto e delle risoluzioni adottate dagli organi associativi, secondo le rispettive competenze. Sono escluse forme di partecipazione alla vita associativa puramente temporanee. Non è previsto il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
 4. Ogni membro del Comitato Direttivo ha la facoltà di raccogliere nuove ammissioni. Le domande vengono sottoposte per la ratifica al primo Comitato Direttivo utile. Le eventuali reiezioni debbono essere motivate e sono impugnabili dinanzi all'Assemblea dei Soci.
 5. Il Comitato Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel Libro dei Soci, dopo che gli stessi abbiano versato la quota associativa.
 6. La durata dell'iscrizione a Socio è annuale, coincidente con l'anno solare. Tuttavia, qualora la domanda di iscrizione sia stata sottoscritta successivamente al 1° settembre, l'iscrizione è valida dal momento della ratifica e per tutto l'anno successivo a quello della domanda.
 7. La qualifica di Socio si perde per recesso, esclusione o decesso.
 8. Il recesso deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione.
 9. L'esclusione dei Soci è deliberata dall'Assemblea, previa discrezionale proposta del Comitato Direttivo, per:
 - a) mancato versamento della quota associativa;
 - b) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - c) persistenti violazioni degli obblighi statutari.
- In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al Socio gli addebiti che gli vengono mossi, consentendo facoltà di replica.
10. Il Socio receduto, escluso o l'avente causa in caso di decesso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate, che non sono trasmissibili né rivalutabili.

Art. 6
Doveri e diritti dei Soci

V. Turelli, Giovanni



1. I Soci sono obbligati a:
 - a) osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
 - b) mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
 - c) versare la quota associativa.
2. I Soci hanno diritto di:
 - a) partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
 - b) prendere parte all'Assemblea, con diritto di voto; per i soci minorenni, il voto è espresso da chi esercita la responsabilità genitoriale;
 - c) accedere alle cariche associative;
 - d) prendere visione ed estrarre copia dei libri sociali, previa richiesta scritta inoltrata al Comitato Direttivo.
3. I Soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né delle altre risorse economiche di proprietà dell'Associazione, di cui all'art. 3.

TITOLO III

Ordinamento dell'Associazione

Art. 7

Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea dei Soci;
 - b) il Comitato Direttivo;
 - c) il Presidente;
2. Le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito, ma ai loro titolari possono essere rimborsate le spese sostenute a causa dell'incarico.

Art. 8

L'Assemblea

Disposizioni comuni.

1. L'Assemblea è composta da tutti i Soci che risultano regolarmente iscritti nel libro Soci almeno 15 giorni prima dell'Assemblea e può essere ordinaria o straordinaria.

VerTutti Giovanni



2. Ogni associato dispone di un solo voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato previa delega scritta. Ogni delegato può rappresentare fino ad un massimo di tre Soci.

3. Le convocazioni debbono essere effettuate mediante avviso scritto, anche via e-mail, da recapitarsi almeno 7 giorni liberi prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della prima e dell'eventuale seconda convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono comunque valide le adunanze cui partecipano, di persona o per delega, tutti i Soci.

4. L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Comitato Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente; in assenza di entrambi, da un altro membro del Comitato Direttivo, eletto dai presenti.

5. Il Segretario Tesoriere, o in sua assenza altro membro del Comitato Direttivo, eletto dai presenti, verifica il raggiungimento dei quorum costitutivo e deliberativo e cura la verbalizzazione dell'Assemblea.

6. L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, non è validamente costituita se non è presente almeno la metà dei membri del Comitato Direttivo.

Assemblea ordinaria.

7. L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:

- a) approva il bilancio consuntivo;
- b) elegge e revoca i componenti del Comitato Direttivo;
- c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove le azioni di responsabilità nei loro confronti;
- d) delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- e) delibera l'esclusione dei Soci ed il rigetto delle domande di ammissione, su proposta del Comitato Direttivo;
- f) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo e dal presente Statuto alla sua competenza;
- g) delibera su tutte le questioni sottoposte dal Comitato Direttivo.

8. L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Comitato Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo, nonché ogniqualvolta lo stesso Presidente o il Comitato Direttivo a maggioranza dei suoi membri o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

9. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei Soci. In seconda convocazione, da svolgersi in un giorno diverso da quello fissato per la prima

Veri Twoll: Giovanni

flr

ma, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati.

10. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.

Assemblea straordinaria.

11. L'Assemblea straordinaria delibera: (a) sulle modifiche dell'Atto Costitutivo o dello Statuto e (b) su scioglimento, trasformazione, fusione, scissione dell'Associazione e conseguente devoluzione del patrimonio.

12. L'Assemblea straordinaria viene convocata qualora il Presidente del Comitato Direttivo o il Comitato Direttivo all'unanimità o un decimo degli associati ne ravvisino la necessità.

13. L'Assemblea straordinaria per le modifiche dell'Atto Costitutivo o dello Statuto delibera in prima convocazione con il voto favorevole della metà degli associati. In seconda convocazione è validamente costituita quando sia presente o rappresentata almeno la metà degli associati, e delibera con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

14. L'Assemblea straordinaria per lo scioglimento dell'Associazione e la conseguente devoluzione del patrimonio delibera, sia in prima sia in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 9

Il Comitato Direttivo

1. Possono fare parte del Comitato Direttivo esclusivamente gli associati maggiorenni.

2. Il Comitato Direttivo è eletto dall'Assemblea fra i Soci utilizzando il voto di lista.

3. I membri del Comitato Direttivo rimangono in carica tre anni dal momento della loro elezione e sono rieleggibili.

4. Il Comitato Direttivo è formato da un numero dispari di componenti, compreso tra cinque e nove.

5. Qualora non eletti nel Comitato Direttivo, i Soci Onorari possono sempre partecipare alle sue riunioni in qualità di invitati permanenti.

6. Il Comitato Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei propri membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

7. Il Comitato Direttivo è investito dei più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, necessari o utili per

V. Tull. Giovannini

flr

il raggiungimento degli scopi sociali. In particolare, il Comitato Direttivo delibera:

- a) le proposte di modifica dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, da sottoporre all'Assemblea;
- b) l'ammissione dei nuovi Soci;
- c) i programmi delle attività;
- d) l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni, previo parere del Presidente;
- e) il rendiconto annuale e la relazione di missione da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
- f) i provvedimenti relativi alla cassa, alla contabilità ed in generale all'amministrazione dell'Associazione;
- g) tutti gli atti che comportino variazioni del patrimonio;
- h) la misura della quota associativa e degli eventuali contributi chiesti ai Soci per sostenere le finalità dell'Associazione, nonché le modalità per il loro versamento;
- i) tutte le questioni che non siano riservate alla competenza di altri organi.

8. Il Comitato elegge al proprio interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario Tesoriere.

9. Il Segretario Tesoriere è dotato, congiuntamente e disgiuntamente al Presidente, del potere di firma per disporre dei fondi dell'Associazione.

10. Il Comitato Direttivo può deliberare l'assegnazione di deleghe per specifici progetti, sia interne sia ad altri Soci.

11. Nel caso in cui, per dimissioni o assenza per tre riunioni consecutive senza gravi e giustificati motivi o altre cause, uno o più componenti del Comitato Direttivo decadessero dall'incarico, il Comitato Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, i quali rimangono in carica fino allo scadere dello stesso Comitato. In mancanza di costoro, il Comitato Direttivo procede senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea per l'elezione dei sostituti. Ove decadesse oltre la metà dei membri del Comitato Direttivo, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo organo di Governo.

12. Il Comitato Direttivo in scadenza convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo organo di Governo. Se necessario, il Comitato Direttivo resta in carica nelle more per l'ordinaria amministrazione.

Ven. Tullio Giovannini


Art. 10

Il Presidente

1. Il Presidente del Comitato Direttivo ha il compito di presiedere lo stesso e l'Assemblea dei Soci, esercitando tutti i poteri derivanti dal presente Statuto. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vice-Presidente ovvero – in caso di sua assenza o impedimento, o per sua delega – al Segretario Tesoriere.
2. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne fossero a conoscenza.
3. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato Direttivo. In caso d'urgenza, assume i poteri del Comitato Direttivo, chiedendo allo stesso, nell'adunanza immediatamente successiva, la ratifica dei provvedimenti adottati.

TITOLO IV

Disposizioni finali

Art. 11

Scioglimento dell'Associazione

1. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione, dopo la liquidazione, il patrimonio residuo verrà devoluto a fini di interesse generale, a favore di un altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 12

Rinvio e Clausola arbitrale

1. Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al Decreto Legislativo n. 117/2017, cd. Codice del Terzo Settore, ed alle altre norme di legge vigenti in materia di Terzo settore e di associazionismo.
2. Per l'interpretazione o l'esecuzione del presente Statuto e per eventuali controversie sorte tra i Soci, o tra questi e gli Organi sociali, o tra gli Organi sociali, prima di qualunque ricorso alla Giustizia ordinaria, i contendenti nomineranno un arbitro di comune fiducia e di comprovata indipendenza, scelto tra i Soci oppure tra i terzi. In mancanza di accordo tra i contendenti entro

Veriwell Governance
per

trenta giorni dal sorgere della controversia, la nomina dell'arbitro è effettuata dal Presidente del Tribunale di Modena.

3. L'arbitro, comunque nominato, giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura; le sue decisioni possono essere impugnate mediante processo ordinario dinanzi al Tribunale di Modena.

Formigine, 8 marzo 2025

Il Presidente

Venturi Giuseppe Mare

Il Segretario Tesoriere

Francesco Pedini

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Modena
Ufficio Territoriale di Modena
12 MAR, 2025
Registrato n. 618
S. 3
C. 3
Giulia Lazzeretti

